



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/285 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/287 della Commissione, del 15 febbraio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» (IGP)]** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/288 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA** 18
- ★ **Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 *Pagamenti basati su azioni* ⁽¹⁾** 21
- ★ **Regolamento (UE) 2018/290 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi vegetali, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽¹⁾** 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenthrin ⁽¹⁾** 30

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ⁽¹⁾** 34

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2018/293 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 50
- ★ **Decisione (PESC) 2018/294 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/259 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** 58

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/285 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2397 (2017), in cui esprime la più profonda preoccupazione per il lancio di un missile balistico da parte della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 28 novembre 2017. L'UNSC ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Tali misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle risoluzioni dell'UNSC («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) e 2375 (2017).
- (3) L'UNSC ha deciso, tra l'altro, d'inasprire il divieto di esportare prodotti petroliferi e d'imporre alla RPDC un divieto all'importazione di prodotti alimentari, macchinari, apparecchi elettrici, terre e pietre, il divieto di esportare nella RPDC apparecchiature industriali, macchinari, veicoli di trasporto e metalli per usi industriali, nonché ulteriori misure restrittive nel settore marittimo.
- (4) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, legno, navi e macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Per garantire l'applicazione uniforme delle misure nel settore marittimo contenute nella risoluzione UNSC 2397 (2017), è opportuno creare un nuovo allegato XVIII del regolamento (UE) 2017/1509, comprendente un elenco di navi che il Consiglio ha motivo di ritenere siano state utilizzate per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- (6) È opportuno che il potere di modificare l'elenco delle navi di cui all'allegato XVIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio sia esercitato dal Consiglio al fine di assicurare la coerenza con il procedimento per l'adozione e la modifica dell'elenco delle navi di cui alla decisione (PESC) 2016/849.
- (7) Tre persone e un'entità designate dall'UNSC dovrebbero essere cancellate dall'elenco riguardante le persone e le entità designate autonomamente dal Consiglio di cui all'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509.
- (8) La decisione (PESC) 2018/293 del Consiglio ⁽¹⁾ ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte dalla risoluzione 2397 (2017) dell'UNSC.
- (9) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

- 1) l'articolo 16 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 *bis*

1. È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i frutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI *bis*, anche non originari della RPDC.
2. È vietato acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di pesca dalla RPDC.»;

- 2) gli articoli 16 *quinquies*, 16 *sexies* e 16 *septies* sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16 *quinquies*

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI *quinquies*, anche non originari dell'Unione.

Articolo 16 *sexies*

1. In deroga all'articolo 16 *quinquies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti i:

- a) le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;
- b) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017);
- c) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e
- d) lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2018/293 del 26 febbraio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa alle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica della Corea (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 50).

Articolo 16 septies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio, elencato nell'allegato XI *sexies*, anche non originario dell'Unione.»;

3) all'articolo 16 *octies*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 16 *septies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari; e
- b) lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 4 dell'UNSCR 2397 (2017).»;

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 undecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato XI *octies* dalla RPDC, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 duodecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, macchinari e apparecchi elettrici di cui all'allegato XI *nonies* dalla RPDC, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 terdecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, di cui all'allegato XI *decies* dalla RPDC, anche non originarie della RPDC.

Articolo 16 quaterdecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, legno di cui all'allegato XI *undecies* dalla RPDC, anche non originario della RPDC.

Articolo 16 quindecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, navi di cui all'allegato XI *duodecies* dalla RPDC, anche non originarie della RPDC.

Articolo 16 sexdecies

1. In deroga agli articoli da 16 *undecies*, a 16 *quindecies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dei prodotti indicati in tali articoli entro il 21 gennaio 2018, a condizione che:

- a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima del 22 dicembre 2017; e
- b) lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 5 febbraio 2018.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 16 septdecies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui alla parte A dell'allegato XI *terdecies*, anche non originari dell'Unione.

Articolo 16 octodecies

1. Le competenti autorità degli Stati membri possono autorizzare l'esportazione di pezzi di ricambio necessari per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili civili della RPDC per il trasporto commerciale di passeggeri dei modelli e dei tipi elencati nella parte B dell'allegato XII.
 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;
- 5) l'articolo 34 è così modificato:
- a) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;
 - b) i paragrafi 10, 11 e 12 sono rinumerati come paragrafi 7, 8 e 9;
- 6) gli articoli 43 e 44 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 43

1. È vietato:

- a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;
- b) prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC;
- c) possedere, concedere in leasing, gestire, noleggiare, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;
- d) fornire servizi di classificazione delle navi alle navi elencate nell'allegato XVIII;
- e) presentare domanda o fornire assistenza in relazione a una domanda di registrazione o di mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini, di qualsiasi nave elencata nell'allegato XVIII o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016), del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017) o del paragrafo 12 dell'UNSCR 2397 (2017); oppure
- f) prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o a navi elencate nell'allegato XVIII.

2. L'allegato XVIII comprende le navi che non sono elencate nell'allegato XIV, che il Consiglio ha motivo di ritenere siano state utilizzate per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

Articolo 44

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere c) e e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione, il noleggio o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
3. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare servizi di classificazione delle navi alle navi elencate nell'allegato XVIII purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
4. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la registrazione di una nave rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2397 (2017), purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

5. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.»;

7) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

1. In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 45 bis

1. Salvo altrimenti previsto dal presente regolamento, e in deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, caso per caso, qualsiasi attività necessaria al funzionamento di missioni diplomatiche o di uffici consolari nella RPDC ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella RPDC.

2. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.»;

9) l'articolo 46, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) modificare le parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies, XI septies, XI octies, XI nonies, XI decies, XI undecies, XI duodecies e XI terdecies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»;

10) l'articolo 47, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, entità o organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, o di designare una nave ai sensi dell'articolo 43, modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII.»;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 47 bis

1. Gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

2. Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati.

3. Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

- 12) all'articolo 53, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) persone, entità od organismi designati elencati nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, oppure gli armatori delle navi elencate nell'allegato XIV o nell'allegato XVIII;»;
- 13) è inserito come allegato XI *octies* il testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 14) è inserito come allegato XI *nonies* il testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 15) è inserito come allegato XI *decies* il testo di cui all'allegato III del presente regolamento;
- 16) è inserito come allegato XI *undecies* il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento;
- 17) è inserito come allegato XI *duodecies* il testo di cui all'allegato V del presente regolamento;
- 18) è inserito come allegato XI *terdecies* il testo di cui all'allegato VI del presente regolamento;
- 19) l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- 20) è inserito come allegato XVIII il testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO I

«ALLEGATO XI octies

PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *undecies*

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|-----------|--|
| 07 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
| 08 | Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
| 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi» |

ALLEGATO II

«ALLEGATO XI nonies

MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *duodecies*

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|-----------|---|
| 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
| 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi» |

ALLEGATO III

«ALLEGATO XI decies

TERRE E PIETRE, COMPRESSE MAGNESITE E MAGNESIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *terdecies*

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|-----------|---|
| 25 | «Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi» |

ALLEGATO IV

«ALLEGATO XI undecies

LEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *quaterdecies*

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|-----------|--|
| 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno» |

ALLEGATO V

«ALLEGATO XI duodecies

NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *quindecies*

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|-----------|-----------------------------------|
| 89 | Navigazione marittima o fluviale» |

ALLEGATO VI

«ALLEGATO XI terdecies

PARTE A

Macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui all'articolo 16 septdecies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|-----------|--|
| 72 | Ghisa, ferro e acciaio |
| 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
| 74 | Rame e lavori di rame |
| 75 | Nichel e lavori di nichel |
| 76 | Alluminio e lavori di alluminio |
| 78 | Piombo e lavori di piombo |
| 79 | Zinco e lavori di zinco |
| 80 | Stagno e lavori di stagno |
| 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
| 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
| 83 | Lavori diversi di metalli comuni |
| 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
| 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
| 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. |
| 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori |
| 88 | Navigazione aerea o spaziale |
| 89 | Navigazione marittima o fluviale |

PARTE B

Modelli e tipi di aeromobili di cui all'articolo 16 octodecies, paragrafo 1

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B e Tu-204-300.»

ALLEGATO VII

Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 sono sopresse le seguenti voci:

a) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

| | | | | |
|------|-----------------------------------|---|------------|---|
| «23. | PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik) | | 20.5.2016 | Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, ministro delle Forze Amate del popolo. Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato (CAS), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 31. | KIM Jong Sik | Vicedirettore del Munitions Industry Department nel Military Industry Ministry. | 16.10.2017 | In qualità di vicedirettore del Munitions Industry Department, fornisce sostegno ai programmi della RPDC legati al nucleare e ai missili balistici e ha presenziato a eventi legati al nucleare e ai missili balistici nel 2016, nonché alla presentazione, nel marzo 2016, di quello che la RPDC ha definito un dispositivo nucleare miniaturizzato.» |

b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|------------|--|
| «5. | Ministero delle forze armate popolari | | 16.10.2017 | Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.» |
|-----|---------------------------------------|--|------------|--|

c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----------|--|
| «5. | CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik) | Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, DPRK Passporto 745132109 Valido fino al 12.2.2020 | 3.7.2015 | Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.» |
|-----|-------------------------------------|---|----------|--|

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO XVIII

Navi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/286 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 elenca le navi che devono essere oggetto di sequestro, se stabilito dal comitato per le sanzioni. Elenca inoltre le navi a cui è vietato l'accesso ai porti nel territorio dell'Unione, se stabilito dal comitato per le sanzioni.
- (3) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/293 ⁽²⁾, che modifica la struttura dell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽³⁾ che elenca le navi designate dal comitato per le sanzioni.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.⁽²⁾ Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79).

ALLEGATO

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIV

Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e misure applicabili stabilite dal comitato per le sanzioni

- A. Navi oggetto di sequestro
- B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti

1. **Nome: PETREL 8**

Informazioni aggiuntive

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2. **Nome: HAO FAN 6**

Informazioni aggiuntive

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3. **Nome: TONG SAN 2**

Informazioni aggiuntive

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4. **Nome: JIE SHUN**

Informazioni aggiuntive

IMO: 8518780. MMSI: 514569000

5. **Nome: BILLIONS NO. 18**

Informazioni aggiuntive

IMO: 9191773

6. **Nome: UL JI BONG 6**

Informazioni aggiuntive

IMO: 9114556

7. **Nome: RUNG RA 2**

Informazioni aggiuntive

IMO: 9020534

8. **Nome: RYE SONG GANG 1**

Informazioni aggiuntive

IMO: 7389704».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/287 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2601/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2601/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 345 del 29.12.2001, pag. 47).⁽³⁾ GUC 368 del 28.10.2017, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/288 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi di bilancio 2014-2020 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 10 *quater*, paragrafo 2, e degli articoli 136, 136 *bis* e 136 *ter* del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽³⁾ e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 14 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Francia, la Lituania e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione entro il 1° agosto 2017 la loro decisione di riesaminare, per gli anni civili 2018 e 2019, la loro precedente decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui dei pagamenti diretti alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), secondo quanto specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) 2018/162 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 ⁽⁷⁾ del Consiglio, il sottomasimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale stabilito nell'allegato I dello stesso regolamento deve essere adattato in base agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento in seguito ai trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.
- (4) In seguito a tali modifiche, è necessario adeguare il saldo netto disponibile per il FEAGA, fissato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014, che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 108 dell'11.4.2014, pag. 13).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/162 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 30, del 2.2.2018, pag. 6).⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO

(milioni di EUR - prezzi correnti)

| Esercizio finanziario | Importi messi a disposizione del FEASR | | | | | | Importi trasferiti dal FEASR | Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA |
|-----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | Articolo 10 <i>ter</i> del regolamento (CE) n. 73/2009 | Articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 | Articolo 136 <i>ter</i> del regolamento (CE) n. 73/2009 | Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1307/2013 | Articolo 136 <i>bis</i> , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 | Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 | Articolo 136 <i>bis</i> , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 | |
| 2014 | 296,300 | 51,600 | | 4,000 | | | | 43 778,100 |
| 2015 | | | 51,600 | 4,000 | 621,999 | | 499,384 | 44 189,785 |
| 2016 | | | | 4,000 | 1 138,146 | 108,659 | 573,047 | 43 950,242 |
| 2017 | | | | 4,000 | 1 174,732 | 111,026 | 572,440 | 44 145,682 |
| 2018 | | | | 4,000 | 1 184,257 | 110,213 | 571,820 | 44 162,350 |
| 2019 | | | | 4,000 | 1 491,459 | 111,358 | 571,158 | 43 880,341 |
| 2020 | | | | 4,000 | 1 507,843 | 112,041 | 570,356 | 43 887,472» |

REGOLAMENTO (UE) 2018/289 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 *Pagamenti basati su azioni*****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 20 giugno 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 *Pagamenti basati su azioni*. Le modifiche mirano a chiarire come le imprese debbano applicare il principio in taluni casi specifici.
- (3) A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione è giunta alla conclusione che le modifiche all'IFRS 2 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche allo IFRS 2 al 1° gennaio 2018.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 *Pagamenti basati su azioni* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Modifiche all'IFRS 2**Modifiche****all'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni***

I paragrafi 19, 30-31, 33, 52 e 63 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 33 A-33H, 59 A-59B e 63D. Sono aggiunti i titoli che precedono i paragrafi 33 A e 33E. I paragrafi 32 e 34 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE CONDIZIONI DI MATURAZIONE

19. L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito subordinata alla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di valutazione. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo rilevato in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sia basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che alla fine matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una *condizione di maturazione* che non sia una condizione di mercato, per esempio, se la controparte non completa un determinato periodo di servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 21.

...

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATO PER CASSA

30. **Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve valutare i beni o servizi acquisiti e la passività assunta al fair value (valore equo) della passività, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 31–33D. Fino a quando la passività non viene regolata, l'entità deve ricalcolarne il fair value (valore equo) alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento, con tutte le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) di esercizio.**
31. Per esempio, l'entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale) in funzione dell'aumento del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un determinato livello su un determinato periodo. In alternativa, l'entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, obbligatoriamente (per esempio al momento della cessazione del rapporto di lavoro), o a scelta del dipendente. Questi accordi sono esempi di operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa. I diritti di rivalutazione delle azioni sono utilizzati per illustrare alcune delle disposizioni dei paragrafi 32-33D; le disposizioni contenute in tali paragrafi si applicano tuttavia a tutte le operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa.
32. L'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la passività assunta a fronte di tali servizi, a mano a mano che i dipendenti prestano il proprio servizio. Per esempio, alcuni diritti di rivalutazione delle azioni maturano immediatamente, per cui i dipendenti non debbono completare un determinato periodo di servizio prima di acquisire il diritto alla liquidazione in contanti. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve presumere che i servizi resi dai dipendenti come corrispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni siano stati ricevuti. Per cui, l'entità deve rilevare immediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività da liquidare. Se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la relativa passività da liquidare, durante il periodo in cui i dipendenti prestano servizio.

33. La passività deve essere valutata, inizialmente e alla data di chiusura di ciascun esercizio fino al suo regolamento, al fair value (valore equo) dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione, e considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni, e la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data - fatte salve le disposizioni dei paragrafi 33 A-33D. L'entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali è assegnato un pagamento basato su azioni regolato per cassa. Ai paragrafi B44A-B44C dell'appendice B figurano orientamenti per la riclassificazione di una operazione con pagamento basato su azioni da «operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa» a «operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale».

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE CONDIZIONI DI MATURAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI NON MATURAZIONE

- 33A Un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa alla data di valutazione. Al contrario, le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, devono essere prese in considerazione rettificando il numero di assegnazioni incluse nella valutazione della passività derivante dall'operazione.
- 33B Per applicare le disposizioni del paragrafo 33A, l'entità deve rilevare un importo per i beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione. Tale importo deve basarsi sulle migliori stime disponibili del numero di assegnazioni che si prevede matureranno. L'entità deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indichino che il numero di assegnazioni che si prevede matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di assegnazioni definitivamente maturate.
- 33C Le condizioni di mercato, come il prezzo obiettivo di una azione al quale è subordinata la maturazione (o l'esercizio), nonché le condizioni di non maturazione devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa assegnato e nella nuova valutazione del fair value (valore equo) alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento.
- 33D Per effetto dell'applicazione dei paragrafi 30-33C, l'importo cumulativo rilevato in ultima analisi per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo del pagamento basato su azioni regolato per cassa è uguale al pagamento per cassa.

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI CON CARATTERISTICA DEL REGOLAMENTO NETTO PER GLI OBBLIGHI DI RITENUTA ALLA FONTE

- 33E Le leggi o i regolamenti fiscali possono imporre all'entità di trattenere un importo per l'imposta dovuta da un dipendente in relazione a un pagamento basato su azioni e di trasferire tale importo, normalmente in contanti, all'autorità fiscale per conto del dipendente. Per ottemperare a tale obbligo, i termini degli accordi di pagamento basato su azioni possono consentire o richiedere all'entità di trattenere il numero di strumenti rappresentativi di capitale pari al valore monetario dell'imposta dovuta dal dipendente, detraendoli dal numero totale di strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti erogati al dipendente all'atto dell'esercizio (o della maturazione) del pagamento basato su azioni (ossia l'accordo di pagamento basato su azioni presenta la caratteristica del regolamento netto).
- 33F In deroga alle disposizioni del paragrafo 34, l'operazione descritta nel paragrafo 33E deve essere classificata nella sua interezza come un'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale qualora sarebbe stata classificata così in assenza della caratteristica del regolamento netto.
- 33G L'entità applica il paragrafo 29 del presente Principio per tenere conto della ritenuta di azioni volta a finanziare il pagamento all'autorità fiscale dell'imposta dovuta dal dipendente in relazione al pagamento basato su azioni. Pertanto, il pagamento fatto deve essere contabilizzato come riduzione del patrimonio netto per le azioni trattenute, tranne che nella misura in cui il pagamento ecceda il fair value (valore equo) alla data del regolamento netto degli strumenti rappresentativi di capitale trattenuti.

- 33H La deroga di cui al paragrafo 33F non si applica a quanto segue:
- a) un accordo di pagamento basato su azioni con caratteristica del regolamento netto per il quale le leggi o i regolamenti fiscali non impongono all'entità di trattenere un importo per l'imposta dovuta da un dipendente in relazione a tale pagamento basato su azioni; o
 - b) strumenti rappresentativi di capitale che l'entità trattiene eccedenti l'imposta dovuta dal dipendente in relazione al pagamento basato su azioni (ossia l'entità ha trattenuto un numero di azioni per un valore monetario superiore all'imposta dovuta dal dipendente). Le azioni trattenute in eccesso devono essere contabilizzate come un pagamento basato su azioni regolato per cassa quando tale importo è pagato al dipendente in contanti (o altre attività).
34. **Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni i cui termini contrattuali prevedono la facoltà, dell'entità o della controparte, di scegliere tra un regolamento per cassa (o con altre attività) e l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve rilevare tale operazione, o le componenti di tale operazione, come un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa se, e nella misura in cui, l'entità abbia assunto una passività da regolare per cassa o con altre attività, oppure come un'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale se, e nella misura in cui, l'entità non abbia assunto una tale passività.**

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

...

52. Se l'informativa richiesta dal presente Principio non soddisfa i principi di cui ai paragrafi 44, 46 e 50, l'entità deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli. Per esempio, se ha classificato operazioni con pagamento basato su azioni come operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale in conformità al paragrafo 33F, l'entità deve indicare una stima dell'importo che prevede di trasferire all'amministrazione fiscale per regolare l'imposta dovuta dal dipendente quando è necessario informare gli utilizzatori circa gli effetti dei flussi finanziari futuri relativi all'accordo di pagamento basato su azioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 59A L'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 30–31, 33–33H e B44A–B44C come indicato in appresso. Gli esercizi precedenti non devono essere rideterminati.
- a) Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi B44 A–B44C si applicano soltanto alle modifiche che si verificano alla data in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche previste dalle predette disposizioni o in data successiva.
 - b) Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi 30–31 e 33–33D si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche e alle operazioni con pagamento basato su azioni con una data di assegnazione coincidente o successiva alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche. Per le operazioni con pagamento basato su azioni non maturate assegnate prima della data in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche, l'entità deve rivalutare la passività a tale data e rilevare l'effetto della rivalutazione nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) dell'esercizio in cui sono applicate per la prima volta le modifiche.
 - c) Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi 33E–33H e la modifica del paragrafo 52 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate (o maturate ma non esercitate) alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche e alle operazioni con pagamento basato su azioni con una data di assegnazione coincidente o successiva alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche. Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni (o loro componenti) non maturate (o maturate ma non esercitate) che sono state classificate in precedenza come pagamenti basati su azioni regolati per cassa ma ora sono classificate come pagamenti basati su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale conformemente alle modifiche, l'entità deve riclassificare il valore contabile della passività relativa al pagamento basato su azioni nel patrimonio netto alla data in cui applica per la prima volta le modifiche.
- 59B In deroga alle disposizioni del paragrafo 59A, l'entità può applicare le modifiche previste dalle disposizioni del paragrafo 63D retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 53–59 del presente Principio, in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori* se, e solo se, ciò è possibile senza informazioni conosciute a posteriori. Se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva, deve farlo per tutte le modifiche apportate da *Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni* (Modifiche all'IFRS 2).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

63. L'entità deve applicare le seguenti modifiche apportate da *Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa all'interno di un gruppo* pubblicato nel giugno 2009 retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie dei paragrafi 53–59, in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2010 o in data successiva:

a) ...

...

63D *Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni* (Modifiche all'IFRS 2), pubblicato nel giugno 2016, ha modificato i paragrafi 19, 30–31, 33, 52 e 63 e aggiunto i paragrafi 33A–33H, 59A–59B, 63D e B44A–B44C e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Nell'appendice B sono aggiunti i paragrafi B44A–B44C e i relativi titoli.

Contabilizzazione della modifica di una operazione con pagamento basato su azioni che viene riclassificata da «operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa» a «operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale»

B44A Se i termini e le condizioni di un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa sono modificati in modo da farne una operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale, l'operazione è contabilizzata come tale dalla data della modifica. In particolare:

- a) l'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale è valutata facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data della modifica. L'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale è rilevata nel patrimonio netto alla data della modifica nella misura in cui i beni o i servizi sono stati ricevuti;
- b) la passività per l'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa alla data della modifica è eliminata contabilmente in tale data;
- c) qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività eliminata contabilmente e l'importo di capitale rilevato alla data della modifica è rilevata immediatamente nell'utile (perdita) di esercizio.

B44B Se, a causa di tale modifica, il periodo di maturazione è esteso o ridotto, l'applicazione delle disposizioni del paragrafo B44A riflette la modifica del periodo di maturazione. Le disposizioni del paragrafo B44 A si applicano anche se la modifica si verifica dopo il periodo di maturazione.

B44C Un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa può essere cancellata o regolata (diversamente dal caso di un'operazione cancellata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione). Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati e, alla data di assegnazione, l'entità li identifica come sostituti per la cancellazione del pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve applicare i paragrafi B44A e B44B.

REGOLAMENTO (UE) 2018/290 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi vegetali, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, comma 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Nel maggio 2016 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di 3- e 2-monocloropropanediolo (MCPD) e dei relativi esteri degli acidi grassi, come anche dei glicidil esteri degli acidi grassi, negli alimenti ⁽³⁾.
- (3) Considerati gli orientamenti aggiornati del comitato scientifico dell'EFSA in merito all'uso dell'approccio basato sulla dose di riferimento nella valutazione dei rischi ⁽⁴⁾, l'Autorità ha deciso di riaprire la valutazione del 3-MCPD e dei relativi esteri degli acidi grassi, in seguito a un'analisi dettagliata dei pareri divergenti su tale contaminante espressi dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari ⁽⁵⁾ e dall'Autorità. Risulta pertanto opportuno attendere l'esito della valutazione del 3-MCPD e dei relativi esteri degli acidi grassi prima di prendere le opportune misure di regolamentazione.
- (4) I glicidil esteri degli acidi grassi sono contaminanti alimentari rilevati ai tenori più alti negli oli e nei grassi vegetali raffinati. I glicidil esteri degli acidi grassi sono idrolizzati in glicidolo nel tratto gastrointestinale.
- (5) L'Autorità ha concluso che il glicidolo è un composto genotossico e cancerogeno. Considerato il potenziale genotossico e cancerogeno del glicidolo l'Autorità ha applicato un approccio basato sul «margine di esposizione» («MoE»). Gli scenari di esposizione per i lattanti, i bambini nella prima infanzia e altri bambini hanno indicato valori di MoE compresi tra 12 800 e 4 900 e per i lattanti nutriti esclusivamente con formule un MoE compreso tra circa 5 500 e 2 100. L'Autorità ha ritenuto che un MoE inferiore a 25 000 costituisca un motivo di preoccupazione per la salute. Risulta pertanto opportuno stabilire il tenore massimo dei glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e grassi vegetali immessi sul mercato per i consumatori finali o per l'uso come ingredienti negli alimenti. A causa della preoccupazione per la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia è opportuno stabilire un tenore massimo più rigoroso per gli oli e grassi vegetali destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
- (6) Al fine di escludere ogni possibile motivo di preoccupazione per la salute, in particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, tenendo conto della possibile esposizione a glicidil esteri degli acidi grassi dei lattanti nutriti esclusivamente con formule per lattanti è opportuno stabilire un rigoroso tenore massimo specifico per quanto riguarda le formule per lattanti, le formule di proseguimento e gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Esiste in ogni caso la necessità di ridurre ulteriormente il tenore di

⁽¹⁾ GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. *EFSA Journal* 2016;14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

⁽⁴⁾ Verbalì dell'82ª riunione plenaria del comitato scientifico, 13-14 febbraio 2017. Disponibile all'indirizzo <https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf>.

⁽⁵⁾ Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari, ottantatreesima riunione, Roma, 8-17 novembre 2016, sintesi e conclusioni. Disponibile all'indirizzo <http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf>

glicidil esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; è pertanto necessario che i tenori massimi siano riesaminati appena sarà disponibile un metodo di analisi affidabile atto a rilevare tali tenori più rigorosi, al fine di garantirne l'effettivo rispetto.

- (7) Agli operatori del settore alimentare dovrebbe essere concesso un congruo lasso di tempo per adattare i processi produttivi.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli alimenti figuranti nell'allegato del presente regolamento immessi legalmente sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere in commercio fino al 19 settembre 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, la parte 4: 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) è sostituita dal testo seguente:

«Parte 4: 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e glicidil esteri degli acidi grassi

| Prodotti alimentari ⁽¹⁾ | | Tenori massimi (µg/kg) |
|------------------------------------|--|--|
| 4.1 | 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) | |
| 4.1.1 | Proteina vegetale idrolizzata ⁽³⁰⁾ | 20 |
| 4.1.2 | Salsa di soia ⁽³⁰⁾ | 20 |
| 4.2 | Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo | |
| 4.2.1. | Oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'uso come ingredienti negli alimenti, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.2.2 | 1 000 |
| 4.2.2. | Oli e grassi vegetali destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾ | 500 |
| 4.2.3 | Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (in polvere) ⁽³⁾ ⁽²⁹⁾ | 75 fino al 30.6.2019 50 a decorrere dall'1.7.2019 |
| 4.2.4 | Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (liquidi) ⁽³⁾ ⁽²⁹⁾ | 10,0 fino al 30.6.2019 6,0 a decorrere dall'1.7.2019» |

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/291 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenthrin****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato la sostanza attiva bifenthrin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha chiesto al richiedente a seguito della cui domanda il bifenthrin è stato approvato di fornire, tra l'altro, informazioni di conferma per quanto riguarda la tossicità residua per gli artropodi non bersaglio ed il potenziale di nuova colonizzazione e un programma di monitoraggio volto a valutare il potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre.
- (2) Il richiedente ha presentato il programma di monitoraggio il 29 luglio 2013 e i relativi risultati il 31 luglio 2015. Il 29 luglio 2014 il richiedente ha presentato le informazioni supplementari in risposta alla richiesta di altri dati di conferma. Queste tre comunicazioni sono state trasmesse allo Stato membro relatore, la Francia, entro il termine previsto per la loro presentazione.
- (3) La Francia ha valutato le informazioni supplementari e il programma di monitoraggio presentati dal richiedente. Essa ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») il 17 dicembre 2014 per quanto riguarda le informazioni supplementari in risposta alla richiesta di altri dati di conferma e il 3 novembre 2015 per quanto riguarda il programma di monitoraggio.
- (4) Gli altri Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. L'Autorità ha pubblicato le relazioni tecniche che sintetizzano i risultati della consultazione per il bifenthrin il 26 marzo 2015 ⁽³⁾ per quanto riguarda le informazioni supplementari in risposta alla richiesta di altri dati di conferma e il 14 aprile 2016 ⁽⁴⁾ per quanto riguarda il programma di monitoraggio.
- (5) Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le relazioni tecniche dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 26 gennaio 2018 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bifenthrin. La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al bifenthrin. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (6) La Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni presentate non sono sufficienti e non permettono di concludere che si verifichi un'adeguata ricolonizzazione di determinate specie di artropodi non bersaglio nel terreno, mentre altre possibilità di mitigazione di tale rischio non sono realisticamente attuabili. Inoltre il programma di monitoraggio non offre la certezza che i suoi risultati, basati su una sovrapposizione di tecniche di mitigazione del rischio, siano rappresentativi delle pratiche agricole e sufficienti a valutare il potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3).

⁽³⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-780, 23 pagg.

⁽⁴⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1019, 39 pagg.

- (7) Pertanto, al fine di evitare l'alto rischio individuato per gli artropodi non bersaglio e di tenere anche conto del potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre, è opportuno limitare ulteriormente le condizioni d'impiego del bifenthrin e autorizzare solo le applicazioni in serre dotate di struttura permanente.
- (8) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bifenthrin.
- (10) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti bifenthrin tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 19 giugno 2019.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bifenthrin entro il 19 giugno 2018 al più tardi.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 19 giugno 2019 al più tardi.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 23 relativa al bifenthrin è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre dotate di struttura permanente.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenthrin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- a) alle emissioni provenienti dalle serre, come acqua di condensazione, acqua di drenaggio, suolo o substrato artificiale, al fine di evitare rischi per gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio;
- b) alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra;
- c) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di mitigazione del rischio e prevedono un'adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/292 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2018****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire alle autorità designate come autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 di cooperare e scambiarsi informazioni in modo efficace e tempestivo e di prestarsi piena assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del medesimo regolamento, è opportuno stabilire procedure e formulari comuni che le autorità competenti devono utilizzare per lo scambio di informazioni e assistenza, in particolare per la presentazione della richiesta di assistenza, per l'avviso di ricevimento e per la risposta alla richiesta.
- (2) Lo scambio di informazioni scritte dovrebbe essere d'ausilio all'autorità competente nell'esercizio delle sue funzioni. Se del caso, la comunicazione può avvenire anche oralmente, in particolare prima dell'invio della richiesta scritta, per fornire informazioni sulla richiesta di assistenza che sarà inviata e per discutere eventuali problemi che potrebbero impedire di fornire l'assistenza. In caso di urgenza, non dovuta all'azione tardiva del richiedente, dovrebbe anche essere consentito di comunicare la richiesta di assistenza oralmente.
- (3) Il regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di scambiarsi informazioni e assistenza. Tuttavia, nella misura del possibile, la richiesta di assistenza dovrebbe includere l'acquisizione di dichiarazioni o lo svolgimento di ispezioni o di indagini in loco solo nei casi in cui una semplice richiesta di scambio di informazioni non sarebbe sufficiente. Prima di presentare la richiesta di assistenza all'autorità competente di un altro Stato membro, l'autorità competente dovrebbe aver preso tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili nella propria giurisdizione, restando tuttavia sottinteso che non può essere ragionevolmente possibile che l'autorità abbia esaurito tutti i metodi di indagine prima della richiesta.
- (4) Quando ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente, l'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe poter fornire un'assistenza spontanea ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, anche su base volontaria.
- (5) La richiesta di assistenza ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della richiesta, in particolare il motivo della richiesta e il relativo contesto, per consentire all'autorità interpellata di trattare la richiesta con efficacia e rapidità. Quando le informazioni richieste sono necessarie all'autorità richiedente per l'esercizio delle sue funzioni, l'indicazione dei fatti alla base dei sospetti non dovrebbe essere considerata una condizione preliminare per ricevere l'assistenza.
- (6) Oltre a prevedere l'uso di formulari per la presentazione della richiesta di assistenza e per la relativa risposta, le procedure di cooperazione dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata per tutta la durata della procedura, al fine di garantire un trattamento efficace della richiesta di informazioni o di assistenza. Le procedure dovrebbero anche permettere alle autorità competenti di fornirsi reciprocamente un riscontro sull'utilità delle informazioni o dell'assistenza ricevute, sull'esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l'assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel fornire le informazioni o nel prestare l'assistenza.
- (7) Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni scambiate o trasmesse e il rispetto delle norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

- (9) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione delle procedure e dei formulari che devono essere utilizzati dalle pertinenti autorità competenti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche, tenuto conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (10) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (11) Per assicurare il regolare funzionamento dei mercati finanziari e considerando che il regolamento (UE) n. 596/2014 è già in applicazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore e si applichi immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «mezzo elettronico sicuro» si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione.

Articolo 2

Punti di contatto

1. Ai fini del presente regolamento le autorità competenti designano punti di contatto.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto. Esse comunicano all'ESMA informazioni aggiornate, se necessario.
3. L'ESMA tiene l'elenco dei punti di contatto designati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, per l'uso delle autorità competenti.

Articolo 3

Richiesta di assistenza

1. L'autorità richiedente presenta la richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto designato dall'autorità interpellata a norma dell'articolo 2.
2. Per chiedere l'assistenza, l'autorità competente utilizza il formulario di cui all'allegato I e:
 - a) specifica le informazioni che vuole ottenere dall'autorità interpellata;
 - b) specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute.
3. L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o documento giustificativo ritenuto necessario per motivarla.
4. In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di assistenza oralmente. Se non diversamente concordato con l'autorità interpellata, la richiesta presentata oralmente è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo mediante i mezzi di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 4***Avviso di ricevimento**

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di assistenza l'autorità interpellata invia l'avviso di ricevimento tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2, salvo se diversamente indicato nella richiesta. Per l'avviso di ricevimento è utilizzato il formulario di cui all'allegato II, in cui è indicata anche, se possibile, la data prevista per la risposta.

*Articolo 5***Risposta alla richiesta di assistenza**

1. L'autorità interpellata risponde alla richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. La risposta è trasmessa al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2, salvo se altrimenti indicato nella richiesta.
2. L'autorità interpellata risponde alla richiesta di assistenza utilizzando il formulario di cui all'allegato III e:
 - a) chiede ulteriori chiarimenti, in qualsiasi forma e non appena possibile, qualora abbia dubbi sul contenuto esatto dell'informazione richiesta;
 - b) prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire l'assistenza richiesta;
 - c) dà esecuzione alla richiesta di assistenza senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terze parti o un'altra autorità competente.
3. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di assistenza, l'autorità interpellata informa il prima possibile l'autorità richiedente della sua decisione, oralmente o per iscritto. L'autorità interpellata trasmette anche una risposta scritta conformemente al paragrafo 1, in cui specifica su quale eccezione, tra quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, si basa il rifiuto.

*Articolo 6***Procedure per l'invio e il trattamento della richiesta di assistenza**

1. Per le comunicazioni relative alla richiesta di assistenza e alla relativa risposta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano lo strumento più rapido, tenendo debitamente conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alla richiesta di chiarimenti dell'autorità interpellata.
2. Se viene a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data di risposta prevista, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente senza indebito ritardo.
3. Se del caso, l'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta all'autorità richiedente.
4. Nei casi in cui l'autorità richiedente ha qualificato la richiesta come urgente, le autorità competenti si consultano sulla frequenza con cui l'autorità interpellata aggiornerà l'autorità richiedente.
5. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.

*Articolo 7***Procedura per la richiesta di acquisizione di dichiarazioni di persone**

1. Se l'autorità richiedente include nella richiesta l'acquisizione di dichiarazioni di persone nel quadro di un'indagine o di un'ispezione, fatti salvi eventuali limiti o vincoli di legge esistenti ed eventuali differenze nelle disposizioni procedurali, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente valutano e prendono in considerazione quanto segue:
 - a) i diritti della persona da cui verrà acquisita la dichiarazione, compreso, se del caso, il diritto di non autoincriminarsi;
 - b) il carattere della partecipazione del personale dell'autorità richiedente (in qualità di osservatore o come partecipante attivo);

- c) il ruolo rispettivo del personale dell'autorità interpellata e di quello dell'autorità richiedente nell'acquisizione della dichiarazione;
 - d) se la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione ha diritto a essere assistita da un rappresentante legale e, in caso affermativo, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, in particolare in relazione a registrazioni o comunicazioni relative alla dichiarazione;
 - e) se la dichiarazione deve essere acquisita su base volontaria o coercitiva, dove questa distinzione esiste;
 - f) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato, dove questa distinzione esiste;
 - g) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;
 - h) l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;
 - i) la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se verrà redatto un verbale in forma integrale o riassuntiva o se verrà effettuata una registrazione sonora o audiovisiva;
 - j) le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo l'acquisizione della dichiarazione;
 - k) la procedura di trasmissione della dichiarazione all'autorità richiedente da parte dell'autorità interpellata, in particolare il formato e la tempistica.
2. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente prendono disposizioni che consentano al rispettivo personale di agire in modo efficace, in particolare disposizioni che permettano al personale di concordare le eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero risultare necessarie, tra cui:
- a) la pianificazione delle date;
 - b) l'elenco delle domande da porre alla persona che deve rendere la dichiarazione;
 - c) le modalità di viaggio, in particolare per assicurare che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;
 - d) il regime linguistico.

Articolo 8

Procedura per la richiesta di indagine o di ispezione in loco

1. Quando la richiesta riguarda un'indagine o un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta di assistenza, tenendo conto dell'articolo 25, paragrafo 6, terzo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco.
2. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei progressi dell'indagine o dell'ispezione in loco e le trasmette in tempo utile le sue risultanze.
3. Per decidere se condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:
 - a) il contenuto della richiesta di assistenza presentata dall'autorità richiedente, in particolare eventuali suggerimenti sull'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco;
 - b) se stanno conducendo separatamente un'inchiesta su un caso avente implicazioni transfrontaliere e se non sia più opportuno trattare il caso congiuntamente;
 - c) il quadro normativo e regolamentare nella rispettiva giurisdizione, in modo che entrambe le autorità siano a conoscenza degli eventuali limiti e vincoli di legge che gravano sull'effettuazione dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta e sugli eventuali procedimenti che ne possono scaturire, considerando in particolare il principio del *ne bis in idem*;
 - d) la gestione e la direzione necessarie per l'indagine o l'ispezione in loco;
 - e) la probabilità di giungere ad un accordo sull'accertamento dei fatti;

- f) la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o l'ispezione in loco;
- g) la possibilità di stabilire un piano di azione congiunto e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;
- h) la determinazione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o singolarmente;
- i) la condivisione delle informazioni raccolte e la comunicazione delle risultanze delle singole azioni intraprese;
- j) altre questioni specifiche del caso.

4. Se decidono di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata:

- a) concordano le procedure di conduzione e di conclusione;
- b) mantengono un dialogo continuo per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
- c) lavorano a stretto contatto e collaborano nella conduzione congiunta dell'indagine o dell'ispezione in loco;
- d) si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinando i procedimenti o le altre misure di esecuzione (di natura amministrativa, civile o penale) risultanti dall'indagine congiunta o dall'ispezione in loco congiunta o, se del caso, le prospettive di composizione;
- e) individuano le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'oggetto dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta;
- f) se del caso, prevedono almeno quanto segue:
 - 1) l'elaborazione di un piano di azione congiunto che specifichi, in particolare, il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché le tappe principali e la ripartizione dei compiti per il conseguimento dei risultati, tenendo conto delle priorità di ciascuna autorità;
 - 2) l'individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine;
 - 3) l'individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un'incidenza sul procedimento d'indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all'autoincriminazione;
 - 4) la strategia di comunicazione con il pubblico e con i mezzi di comunicazione;
 - 5) l'uso previsto delle informazioni scambiate.

Articolo 9

Procedura di assistenza nella riscossione di sanzioni pecuniarie

1. Quando la richiesta di assistenza riguarda la riscossione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta. Le autorità tengono conto delle azioni già intraprese dall'autorità richiedente nella propria giurisdizione e della normativa nazionale in materia di riscossione di sanzioni dell'autorità interpellata.

2. L'autorità interpellata fornisce l'assistenza o rende disponibili tutte le informazioni richieste ai fini del presente articolo nel rispetto della pertinente normativa nazionale. Se l'assistenza o le informazioni richieste possono essere fornite da un'altra autorità o da un altro organismo competente dello Stato membro dell'autorità interpellata, quest'ultima fornisce all'autorità richiedente le informazioni necessarie per stabilire un contatto diretto con l'altra autorità o l'altro organismo, nel rispetto della normativa nazionale.

*Articolo 10***Scambio spontaneo di informazioni**

1. Ai fini della trasmissione spontanea di informazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, o se dispone di informazioni che ritiene possano essere utili ad un'altra autorità competente per l'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente trasmette le informazioni per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, al punto di contatto dell'autorità competente designato a norma dell'articolo 2.
2. Se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, l'autorità competente può comunicarle oralmente all'altra autorità, purché successivamente provveda senza indebito ritardo a trasmetterle per iscritto.
3. Per la trasmissione spontanea di informazioni l'autorità competente utilizza il formulario di cui all'allegato IV, specificando in particolare eventuali questioni legate alla riservatezza delle informazioni.

*Articolo 11***Vincoli e usi ammissibili delle informazioni**

1. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata includono un'adeguata dichiarazione sulla riservatezza nella richiesta di assistenza, nella risposta alla richiesta di assistenza o nella trasmissione spontanea di informazioni conformemente ai formulari di cui agli allegati.
2. Se per dare esecuzione alla richiesta l'autorità interpellata deve divulgare l'informazione che l'autorità richiedente ha presentato una richiesta, l'autorità interpellata procede alla divulgazione dopo aver discusso la natura e la portata della divulgazione con l'autorità richiedente e dopo aver ottenuto l'assenso di quest'ultima. Se l'autorità richiedente non dà l'assenso alla divulgazione, l'autorità interpellata non dà seguito alla richiesta, e l'autorità richiedente può ritirare la richiesta o sospenderla fino a quando non sarà in grado di dare l'assenso alla divulgazione.
3. Le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10 sono utilizzate unicamente al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare, ma non solo, per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari risultanti da una violazione delle disposizioni dello stesso regolamento o per l'assistenza negli stessi procedimenti.

*Articolo 12***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Formulario per la richiesta di assistenza

Richiesta di assistenza

Numero di riferimento:

Data:

Allegati: [Specificare il numero di documenti e/o di documenti giustificativi allegati]**Informazioni generali****MITTENTE:**

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, o della persona, indicata in appresso, designata come punto di contatto, incaricata del trattamento della presente richiesta]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, si chiede la Sua assistenza in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio di seguito.

Le sarei grato/grata se potesse fornire l'assistenza di cui sopra entro [inserire una data indicativa per la risposta; nel caso di richiesta urgente, inserire il termine entro il quale devono essere fornite le informazioni] o, qualora ciò non sia possibile, se potesse indicare quando prevede di essere in grado di fornire l'assistenza richiesta.

Tipo di assistenza richiesta

Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i

- 1. Trasmissione di informazioni
- 2. Acquisizione di una dichiarazione
- 3. Apertura di un'indagine
- 4. Ispezione in loco
- 5. Riscossione di sanzioni
- 6. Altro tipo di assistenza

(ad esempio, blocco o sequestro di beni, autorizzazione per altro uso o divulgazione a terzi ecc.)

Motivo della richiesta di assistenza

.....

.....

.....

[Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l'autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda l'assistenza relativa a

.....

.....

.....

.....

.....

[Inserire la descrizione dell'oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede l'assistenza, i fatti relativi all'indagine che contestualizzano la richiesta e la spiegazione della sua utilità ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni]

Seguito di

.....

.....

.....

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l'identificazione]

1. Trasmissione di informazioni

- a) Fornire la descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando il motivo per cui si ritiene che saranno utili e, se noto, l'elenco delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste o dei luoghi in cui le informazioni possono essere ottenute.

.....

.....

.....

.....

b) Se la richiesta riguarda informazioni relative ad un'operazione o ad un ordine relativi ad uno specifico strumento finanziario, fornire le informazioni indicate di seguito.

Identificativo del prodotto:

[Inserire la descrizione precisa dello strumento finanziario, compreso eventualmente un codice standard di identificazione, quale ad esempio il codice ISIN o AIF]

Identificativo della persona:

[Indicare l'identità delle persone connesse con l'operazione o con l'ordine, in particolare le persone che negoziano lo strumento finanziario o per conto delle quali si considera che l'operazione è stata effettuata, e l'eventuale codice di identificazione applicabile, quale ad esempio il codice LEI o il codice identificativo del cliente ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012]

Date:

[Inserire le date tra le quali hanno avuto luogo le operazioni o gli ordini sui predetti strumenti finanziari, indicando, nel caso di periodo di tempo significativo, perché è utile l'intero periodo]

c) Se la richiesta riguarda informazioni relative all'impresa o alle attività di una persona, fornire informazioni il più possibile precise per consentire l'identificazione della persona.

.....
.....
.....
.....

d) Se vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste, fornire indicazioni circa la sensibilità delle informazioni contenute nella richiesta e le eventuali particolari precauzioni che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni in ragione della natura dell'indagine.

.....
.....
.....
.....

e) Fornire ogni altra informazione aggiuntiva.

.....
.....
.....
.....

[Indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge dello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta.]

f) In caso di richiesta urgente e di fissazione di termini, spiegare in dettaglio il motivo dell'urgenza della richiesta e dei termini fissati dall'autorità richiedente per la trasmissione delle informazioni.

.....
.....
.....
.....

2. Acquisizione di una dichiarazione

Indicare:

a) natura della dichiarazione da acquisire:

.....
.....

[Indicare eventuali preferenze sul tipo di dichiarazione da acquisire, ad esempio dichiarazione sull'onore o sulla base di altre prescrizioni di legge, dichiarazione volontaria o coercitiva, se del caso]

b) motivo e finalità dell'acquisizione della dichiarazione:

.....
.....
.....

c) nome della/e persona/e da cui acquisire la dichiarazione:

.....
.....
.....

[Inserire i dati delle persone da cui la dichiarazione sarà acquisita, includendo, se del caso, la loro funzione e la società in cui sono impiegate, per consentire all'autorità interpellata di iniziare a organizzare l'acquisizione della dichiarazione, tra cui la procedura di convocazione, se del caso]

d) descrizione dettagliata delle informazioni richieste, comprensiva di un elenco preliminare di domande (se disponibile al momento della richiesta):

.....
.....
.....
.....

e) ogni altra informazione aggiuntiva che può essere utile:

.....
.....
.....
.....

[Indicare se l'autorità richiedente chiede che suo personale possa partecipare all'acquisizione della dichiarazione; comunicare, se del caso, i dati dei rappresentanti dell'autorità richiedente partecipanti e descrivere i requisiti giuridici e procedurali che devono essere rispettati affinché le dichiarazioni ottenute siano ammissibili nella giurisdizione dell'autorità richiedente]

3. Avvio di un'indagine o di un'indagine congiunta

Se la richiesta riguarda l'avvio di un'indagine per conto dell'autorità richiedente, fornire informazioni che consentano all'autorità interpellata di valutare il suo interesse a effettuare l'indagine congiunta, in particolare la relativa proposta, i motivi che spingono l'autorità richiedente a proporla e i benefici per l'autorità interpellata.

.....
.....
.....
.....

[Includere tutte le informazioni pertinenti richieste dall'autorità interpellata che le consentano di fornire l'assistenza necessaria avviando l'indagine o l'indagine congiunta, a seconda del caso]

4. Avvio di un'ispezione in loco o di un'ispezione in loco congiunta

Se la richiesta riguarda l'avvio di un'ispezione in loco per conto dell'autorità richiedente, fornire informazioni che consentano all'autorità interpellata di valutare il suo interesse a effettuare l'ispezione in loco congiunta, in particolare la relativa proposta, i motivi che spingono l'autorità richiedente a proporla e i benefici per l'autorità interpellata.

.....
.....
.....
.....
.....

[Includere tutte le informazioni pertinenti richieste dall'autorità interpellata che le consentano di fornire l'assistenza necessaria avviando l'ispezione o l'ispezione in loco congiunta, a seconda del caso]

.....
.....
.....

Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 596/2014. Per quanto riguarda i dati personali inclusi nella presente richiesta si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 596/2014.

La persona di contatto per qualsiasi quesito in relazione a tutti gli aspetti della presente richiesta è [inserire nome e cognome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto]

Cordiali saluti.

[Nome e cognome e firma]

ALLEGATO II

Formulario per l'avviso di ricevimento della richiesta di assistenza

Avviso di ricevimento della richiesta di assistenza

Numero di riferimento:

Data:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, o della persona, indicata in appresso, designata come punto di contatto, incaricata del trattamento della presente richiesta]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora *[inserire il cognome]*,

ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, con la presente accusiamo ricevuta della Sua richiesta di assistenza *[inserire il numero di riferimento della richiesta]* in data *[inserire la data]*.

La persona/le persone nell'ambito *[inserire il nome dell'autorità interpellata]* incaricata/incaricate di trattare la Sua richiesta è/sono *[Inserire nome e cognome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica]*.

Data prevista per la risposta:

Cordiali saluti.

[Nome e cognome e firma]

ALLEGATO III

Formulario per la risposta alla richiesta di assistenza

Risposta alla richiesta di assistenza

Numero di riferimento:

Data:

Allegati: [Specificare il numero di documenti e/o di documenti giustificativi allegati]**Informazioni generali****MITTENTE:**

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, o della persona, indicata in appresso, designata come punto di contatto, incaricata del trattamento della presente richiesta]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, abbiamo trattato la Sua richiesta [inserire il numero di riferimento] datata [gg.mm.aaaa].

Informazioni raccolte

.....
.....
.....
.....
.....

[Riportare qui le informazioni raccolte o spiegare come saranno fornite]

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a *[inserire il nome dell'autorità richiedente]* ai sensi del *[inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile]* e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il/La *[inserire il nome dell'autorità richiedente]* si conforma alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione per quanto riguarda gli usi ammissibili delle informazioni fornite e alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento.

Se intende usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, ma comunque rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014, il/la *[inserire il nome dell'autorità richiedente]* ne dà comunicazione a *[inserire il nome dell'autorità interpellata]*, la quale dispone di dieci giorni lavorativi per opporsi a tale uso o divulgazione per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Se intende usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per fini che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014, il/la *[inserire il nome dell'autorità richiedente]* ne dà comunicazione a *[inserire il nome dell'autorità interpellata]* e, a meno che si applichi l'eccezione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, ne ottiene il previo assenso. Se *[inserire il nome dell'autorità interpellata]* dà il suo assenso all'uso o alla divulgazione delle informazioni, può subordinarlo a determinate condizioni.

Cordiali saluti.

[Nome e cognome e firma]

ALLEGATO IV

Formulario per l'assistenza spontanea

Assistenza spontanea

Numero di riferimento:

Data:

Allegati: [Specificare il numero di documenti e/o di documenti giustificativi allegati]**Informazioni generali****MITTENTE:**

Stato membro:

Autorità mittente:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità destinataria:

Indirizzo della sede legale:

[Inserire il recapito del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione]

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, si forniscono le seguenti informazioni che si ritiene possano esserLe di aiuto nell'esercizio delle Sue funzioni.

Informazioni fornite

.....

.....

.....

.....

.....

[Riportare qui le informazioni, includendo, se del caso, la descrizione dei documenti giustificativi o della documentazione allegata]

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a *[inserire il nome dell'autorità competente che riceve l'informazione spontanea]* ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il/La *[inserire il nome dell'autorità che riceve l'informazione spontanea]* si conforma alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione per quanto riguarda gli usi ammissibili delle informazioni fornite e alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento.

Se intende usare o divulgare le informazioni ricevute per fini diversi da quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, il/la *[inserire il nome dell'autorità che riceve l'informazione spontanea]* ne dà comunicazione a *[inserire il nome dell'autorità che fornisce l'informazione spontanea]* e, a meno che si applichi l'eccezione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, ne ottiene il previo assenso. Se *[inserire il nome dell'autorità che fornisce l'informazione spontanea]* dà il suo assenso all'uso o alla divulgazione delle informazioni, può subordinarlo a determinate condizioni.

Cordiali saluti.

[Nome e cognome e firma]

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/293 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2397 (2017), in cui esprime la più profonda preoccupazione per il lancio di un missile balistico effettuato dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 28 novembre 2017 in violazione delle vigenti risoluzioni dell'UNSC e per il pericolo che ciò rappresenta per la pace e la stabilità nella regione e oltre, e ha stabilito che continua a sussistere una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- (3) L'UNSC ha riconosciuto che i proventi del commercio di merci settoriali della RPDC nonché le entrate generate dai lavoratori nordcoreani all'estero, fra l'altro, contribuiscono ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari e ai missili balistici, e ha espresso grave preoccupazione per il fatto che tali programmi deviano risorse essenziali a danno della popolazione della RPDC, con un costo elevatissimo.
- (4) L'UNSC ha deciso di incrementare le misure restrittive esistenti in una serie di settori, fra cui la fornitura alla RPDC di petrolio greggio e di tutti i prodotti petroliferi raffinati, e ha introdotto nuovi divieti in una serie di settori, fra cui la fornitura da parte della RPDC di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, nonché legno, e divieti sulla fornitura alla RPDC di tutti i macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli.
- (5) L'UNSC ha previsto inoltre la facoltà di sequestrare, ispezionare e congelare qualsiasi nave che si ritenga coinvolta nella violazione delle vigenti risoluzioni dell'UNSC, e di chiedere il rimpatrio di tutti i lavoratori della RPDC all'estero, a norma del diritto nazionale e internazionale applicabile.
- (6) Le voci relative a tre persone e a un'entità designate dall'UNSC e incluse nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 dovrebbero essere cancellate dall'elenco riguardante le persone e le entità designate autonomamente dal Consiglio di cui all'allegato II di tale decisione.
- (7) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) all'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri.

3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora il volume dei prodotti petroliferi raffinati, compresi il diesel e il cherosene, forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, successivamente, per periodi di dodici mesi, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora l'autorità competente abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:

- a) lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il volume di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC, unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;
- b) la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone o le entità designate; e
- c) la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non siano collegati alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).»;

2) all'articolo 9 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietata ai cittadini degli Stati membri l'acquisizione nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di prodotti ittici, siano tali beni originari o meno del territorio della RPDC, nonché l'acquisto di diritti di pesca della RPDC.»;

3) l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 ter

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutto il petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC hanno esclusivamente scopi umanitari e il comitato delle sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 4 della UNSCR 2397 (2017).

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal presente articolo.»;

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 quinquies

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi, in modo diretto o indiretto, nella RPDC o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, legno e navi, siano tali beni originari o meno del territorio della RPDC.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione fino al 21 gennaio 2018 di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2017. I dettagli relativi a qualsiasi carico sono notificati al comitato delle sanzioni entro il 5 febbraio 2018.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal paragrafo 1.

Articolo 9 *sexies*

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli di questi ultimi, di tutti i macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli, siano tali beni originari o meno del loro territorio.

2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro stabilisca che la fornitura di pezzi di ricambio è necessaria per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili per passeggeri della RPDC.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal presente articolo.»;

5) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

Gli Stati membri cooperano, quanto più tempestivamente possibile e in modo appropriato con un altro Stato che dispone di informazioni che lo portano a sospettare che la RPDC stia cercando di fornire, vendere o trasferire o acquisire, in modo diretto o indiretto, merci illecite, qualora tale Stato richieda ulteriori informazioni marittime e sul carico, al fine, fra l'altro, di determinare se il bene, la merce o il prodotto in questione sia originario della RPDC.».

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 *ter*

1. Gli Stati membri sequestrano, ispezionano e confiscano qualsiasi nave nei loro porti e possono ispezionare, sequestrare e confiscare qualsiasi nave soggetta alla loro giurisdizione nelle rispettive acque territoriali se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

2. Le disposizioni per la confisca delle navi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi sei mesi dopo la data in cui tale nave è stata confiscata se il comitato delle sanzioni decide, in base a una valutazione caso per caso e su richiesta di uno Stato di bandiera, che siano state prese misure adeguate per evitare che la nave contribuisca a future violazioni delle UNSCR di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri revocano la registrazione di una nave qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la nave sia stata coinvolta in attività, o nel trasporto di prodotti, vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

4. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di classificazione alle navi elencate nell'allegato VI, se non preventivamente approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.

5. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi elencate nell'allegato VI.

6. I paragrafi 4 e 5 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.

7. L'allegato VI contiene le navi di cui ai paragrafi da 4 e 5 del presente articolo se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).»;

7) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del paragrafo 24 della UNSCR 2321 (2016), del paragrafo 8 della UNSCR 2375 (2017), o del paragrafo 12 della UNSCR 2397 (2017), se non previa approvazione del comitato delle sanzioni, secondo una valutazione caso per caso.»;

8) all'articolo 26 *bis* è inserito il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri rimpatriano nella RPDC tutti i cittadini nordcoreani che percepiscono redditi in tale Stato membro e tutti gli addetti alla sicurezza del governo della RPDC che controllano i lavoratori nordcoreani all'estero immediatamente, e comunque entro il 21 dicembre 2019, a meno che lo Stato membro stabilisca che un cittadino della RPDC sia cittadino di uno Stato membro o che si tratti di un cittadino della RPDC il cui rimpatrio è vietato in base al diritto nazionale e internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale dei diritti umani, nonché dall'accordo sulla sede delle Nazioni Unite e dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.»;

9) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV, V o VI;
- b) qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
- c) qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b);
- d) qualsiasi armatore o noleggiatore di una nave che sia stata sequestrata o confiscata ai sensi dell'articolo 18 *ter*, paragrafo 1, o cancellata dal registro ai sensi dell'articolo 18 *ter*, paragrafo 3, o elencata nell'allegato VI».

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 32 *bis*

Le misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) se impediscono in qualsiasi modo le attività delle missioni diplomatiche o consolari nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.»;

11) all'articolo 33, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dal comitato delle sanzioni.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III, V e VI e adotta le relative modifiche.»;

12) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 *ter*, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.»;

13) l'articolo 36 *bis* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 36 bis*

In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;

14) l'allegato II è modificato in conformità con l'allegato I della presente decisione;

15) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione;

16) è aggiunto, come allegato VI, il testo di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

ALLEGATO I

Le voci relative alle seguenti persone ed entità sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849:

I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

A. Persone

23. PAK Yong Sik

31. KIM Jong Sik

B. Entità

5. Ministero delle forze armate popolari

II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

5. CHOE Chun-Sik.

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 bis, PARAGRAFO 6

- A. Navi la cui bandiera è stata dismessa
- B. Navi dirette a un porto
- C. Navi la cui registrazione è stata revocata
- D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti
1. **Nome:** PETREL 8
Informazioni supplementari
IMO: 9562233. MMSI: 620233000
 2. **Nome:** HAO FAN 6
Informazioni supplementari
IMO: 8628597. MMSI: 341985000
 3. **Nome:** TONG SAN 2
Informazioni supplementari
IMO: 8937675. MMSI: 445539000
 4. **Nome:** JIE SHUN
Informazioni supplementari
IMO: 8518780. MMSI: 514569000
 5. **Nome:** BILLIONS NO. 18
Informazioni supplementari
IMO: 9191773
 6. **Nome:** UL JI BONG 6
Informazioni supplementari
IMO: 9114555
 7. **Nome:** RUNG RA 2
Informazioni supplementari
IMO: 9020534
 8. **Nome:** RYE SONG GANG 1
Informazioni supplementari
IMO: 7389704
- E. Navi a cui si applica il congelamento dei beni»
-

ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 *ter*, PARAGRAFO 7»

DECISIONE (PESC) 2018/294 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2015/259 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/259 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2015/259 prevede un periodo di attuazione per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione di trentasei mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione.
- (3) Il 17 gennaio 2018 l'ente incaricato dell'attuazione («segretariato tecnico dell'OPCW») ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare di nove mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2015/259 per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività oltre la data di scadenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale decisione.
- (4) La richiesta di modifica della decisione (PESC) 2015/259 interessa l'articolo 5, paragrafo 2, e l'allegato, in particolare per quanto riguarda le descrizioni di talune attività del progetto, che dovrebbero essere modificate.
- (5) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/259, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dal segretario tecnico dell'OPCW il 17 gennaio 2018, è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse.
- (6) La decisione (PESC) 2015/259 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire di proseguire l'attuazione delle attività ivi previste prorogandone opportunamente la durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/259 è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Essa cessa di produrre effetti 45 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.»;

2) nell'allegato, alla voce «Progetto I - Attuazione a livello nazionale e verifica», sottovoce «Attività», l'ultima frase nella descrizione dell'attività 1 «1. Corso regionale di formazione per le autorità doganali degli Stati parte sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC», è sostituita dalla seguente:

«La formazione sarà tenuta dall'ufficio di supporto all'attuazione del segretario tecnico, con la consulenza tecnica dell'ufficio dichiarazioni, nella regione dell'Africa.»;

3) nell'allegato, alla voce «Progetto I - Attuazione a livello nazionale e verifica», sottovoce «Attività», le ultime due frasi nella descrizione dell'attività «10. Attuazione degli insegnamenti tratti dalla missione in Siria», sono sostituite dalle seguenti:

«Per ottenere la massima efficacia in tal senso, si propone che il segretario tenga un laboratorio interno volto a rivedere ed esaminare gli insegnamenti tratti e ad attuarli il prima possibile. I risultati di tale laboratorio dovrebbero includere l'individuazione e l'attuazione dei pertinenti programmi di formazione nonché l'acquisto delle apparecchiature raccomandate individuate nel laboratorio.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GUL 43 del 18.2.2015, pag. 14).

- 4) nell'allegato, alla voce «Progetto V - Universalità e sensibilizzazione», sottovoce «Attività», la prima frase nella descrizione dell'attività «2. Allestimento di una mostra sull'OPCW» è sostituita dalla seguente:

«Allestimento di una mostra professionale fisica e online sull'OPCW e sulla CWC da esibire in pertinenti riunioni, conferenze ecc., in collaborazione con i musei di scienze e i musei sulla pace.»;

- 5) nell'allegato, alla voce «Progetto V - Universalità e sensibilizzazione», sottovoce «Attività», la descrizione dell'attività «3. Sensibilizzazione dei giovani» è sostituita dalla seguente:

«Sensibilizzazione destinata a un pubblico di giovani (15-25 anni) per suscitare consapevolezza nei confronti dell'OPCW e della CWC, nonché per coinvolgere i giovani nell'esplorazione delle opportunità di una futura carriera nel settore a livello internazionale. Si prevedono attività di sensibilizzazione tramite blog video e l'elaborazione di materiale di comunicazione rivolto a un pubblico di giovani.»;

- 6) nell'allegato, alla voce «Progetto V - Universalità e sensibilizzazione», sottovoce «Attività», la descrizione dell'attività «4. Agevolazione dell'universalità per gli Stati non parte affinché aderiscano alla CWC» è sostituita dalla seguente:

«Visto il numero limitato di Stati che non sono parte della CWC e al fine di promuovere l'adesione alla CWC quale impegno di uno Stato a favore del disarmo e della cooperazione internazionale, il segretariato tecnico dell'OPCW incentrerà la sua azione sull'organizzazione di riunioni bilaterali e di sensibilizzazione con gli Stati non parte e sul patrocinio dei rappresentanti di tali Stati della CWC affinché partecipino a iniziative dell'OPCW.»;

- 7) nell'allegato, alla voce «Progetto V - Universalità e sensibilizzazione», sottovoce «Attività», l'ultima frase della descrizione dell'attività «5. Sostegno per la partecipazione delle ONG alle attività dell'OPCW» è sostituita dalla seguente:

«La proposta offrirà sostegno di base per il viaggio e l'alloggio dei rappresentanti di ONG provenienti da Stati con economie in via di sviluppo o economie in transizione per consentire loro di partecipare a ognuna delle conferenze degli Stati parte nel 2015, 2016, 2017 e 2018.»;

- 8) nell'allegato, alla voce «Progetto VI - Programma per l'Africa», sottovoce «Attività», la descrizione dell'attività «4. Sinergie e partenariato a favore di un'attuazione efficace» è sostituita dalla seguente:

«L'attività intende rafforzare le capacità delle autorità nazionali della CWC di sensibilizzare i soggetti nazionali nonché promuovere l'impegno degli organi/agenzie interessati a sostegno dell'attuazione della CWC. Si tratta di associazioni industriali nazionali, di organizzazioni regionali/subregionali, di istituti di formazione per le autorità doganali, di laboratori interessati e di enti accademici. L'attività agevolerà la condivisione delle migliori prassi tra Stati parte della regione dell'Africa e promuoverà il sostegno tra Stati. I partecipanti degli Stati parte africani saranno patrocinati affinché possano partecipare a una riunione delle autorità nazionali nella sede centrale dell'OPCW dell'Aia.»;

- 9) nell'allegato, alla voce «Progetto VI - Programma per l'Africa», sottovoce «Attività», l'ultima frase nella descrizione dell'attività «5. Corsi di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche» è sostituita dalla seguente:

«I corsi saranno realizzati con il sostegno di VERIFIN, insigne istituzione scelta mediante una procedura di gara trasparente, con la quale l'OPCW ha concluso un accordo quinquennale, e con il sostegno dell'Istituto nazionale di ricerca e analisi fisico-chimica (INRAP) della Tunisia.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT